

REGIONE VENETO – L.R. 31 dicembre 1987, n. 67: Disciplina dell'artigianato.

(Pubblicata nel B.U.R. 31 dicembre 1987, n. 76)

Art. 1 - Finalità

1. Nell'ambito e in armonia con i principi sanciti dalle legge 8 agosto 1985, n. 443, la disciplina giuridica delle imprese artigiane del Veneto e le conseguenti funzioni amministrative si attuano nei modi previsti dalla presente legge, fatta salva ogni altra norma statale o regionale con essa compatibile.

TITOLO I

Tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane

Art. 2 - Definizione di imprenditore artigiano

1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

Art. 3 - Definizione di impresa artigiana

1. E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alle presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

2. E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni e in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

3. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

4. Per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o a essi contigui ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi,

non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo provinciale le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali, come disposto dal sesto comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 4 - Limiti dimensionali

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443;

d) per l'impresa di trasporto un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

Art. 5 - Tutela dell'artigiano

1. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e alla sua separata sezione istituiti in ogni provincia e tenuti dalla commissione provinciale per l'artigianato è obbligatoria, ha effetto costitutivo ed è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane e dei consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa da essi costituiti.

2. In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le leggi regionali possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche

in forma di cooperativa, ai quali partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni, così come definite dal C.I.P.I., purché in numero non superiore a un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica. In detti organismi la maggioranza negli organi deliberanti deve essere detenuta dalle imprese artigiane.

3. Ai trasgressori dell'obbligo di cui al comma primo è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire cinque milioni. I limiti d'importo predetti sono ridotti del settantacinque per cento se trattasi di attività artigiana svolta da impresa iscritta nel registro ditte tenuto dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

4. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo o che non siano costituiti ai sensi e agli effetti di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

5. Ai trasgressori del divieto di cui al precedente comma è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire due milioni a lire cinque milioni.

Art. 6 - Domanda di iscrizione nell'albo

1. Coloro che intraprendono l'esercizio di una impresa alle condizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono tenuti a farne domanda entro trenta giorni alla commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa notificando l'esistenza di eventuali altre sedi secondarie.

2. Per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande di iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane valgono le prescrizioni stabilite per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni e integrazioni in quanto non diversamente disposto dalla presente legge.

3. Nel caso di ritardata domanda di attività artigiana alla commissione provinciale per l'artigianato competente è inflitta alle persone responsabili la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. La stessa sanzione si applica nel caso di presentazione di domanda incompleta non regolarizzata, su richiesta della commissione provinciale per l'artigianato, entro il termine di novanta giorni dalla richiesta stessa.

4. La commissione provinciale per l'artigianato delibera l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane valutata la sussistenza dei requisiti stabiliti sulla base delle notizie fornite dagli interessati e dall'istruttoria richiesta al comune per effetto del quarto comma lettera a), dello art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Il comune accerta e certifica:

- a) i dati anagrafici del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;
- b) l'effettivo inizio, la sede e la natura dell'attività esercitata;
- c) il numero dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati nell'impresa e la partecipazione al lavoro anche manuale, dell'unico titolare o della maggioranza dei soci nel processo produttivo;
- d) ogni altro elemento utile per la valutazione del possesso dei requisiti di imprenditore e di impresa artigiana.

6. Il comune comunica i risultati dell'istruttoria alla commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la commissione stessa ha facoltà di provvedere direttamente ai necessari atti istruttori.

7. La decisione della commissione provinciale per l'artigianato in ordine all'iscrizione o al diniego di iscrizione nell'albo è notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro detto termine vale come riconoscimento della natura artigiana dell'impresa.

8. Gli effetti costitutivi dell'iscrizione all'albo decorrono dalla data di adozione del relativo provvedimento e, nel caso di mancata notifica o decisione, entro il termine prescritto, dal sessantunesimo giorno dalla data di presentazione della domanda.

Art. 7 - Iscrizione all'albo d'ufficio

1. La commissione provinciale per l'artigianato provvede d'ufficio all'iscrizione delle imprese nell'albo le quali, essendone tenute, non abbiano presentato la domanda di cui all'articolo precedente, salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

2. La deliberazione di cui al precedente comma è adottata sulla base di elementi istruttori forniti dal comune e previa audizione dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia, specificatamente delegata.

3. L'iscrizione d'ufficio all'albo provinciale delle imprese artigiane decorre dalla data di adozione del relativo provvedimento.

Art. 8 - Denunce di modificazione e di cessazione di attività artigiana

1. I titolari delle imprese individuali artigiane o delle società di fatto artigiane e i soci amministratori o rappresentanti legali delle altre società artigiane sono tenuti a denunciare le modificazioni nello stato di fatto e di diritto dell'impresa, la sospensione e la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, alla commissione provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa.

2. L'obbligo di denuncia delle modificazioni concerne anche la variazione del numero di dipendenti se tale stato di fatto implica il disconoscimento della natura artigiana dell'impresa per effetto del superamento dei limiti di cui al precedente art. 4.

3. Per la disciplina delle modalità di presentazione delle denunce di modificazione o di cessazione di attività artigiana valgono le prescrizioni stabilite per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni e integrazioni in quanto non diversamente disposto dalla presente legge.

4. L'inadempimento dell'obbligo di cui al presente articolo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.

Art. 9 - Cancellazione dall'albo [1]

1. La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo sulla base degli elementi denunciati dalle imprese interessate e sulla base dell'istruttoria e della certificazione fornita dal Comune territorialmente competente ai sensi del quarto comma, lettera a), dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. La Commissione ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio.

3. La Commissione provvede alla cancellazione d'ufficio dall'albo con le modalità di cui ai precedenti commi e previa audizione dei titolari o dei

rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia, specificatamente delegata.

4. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di adozione del relativo procedimento negli altri casi.

5. In caso d'invalidità, di morte, o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano si applica il terzo comma dell'art. 5 della legge 8 luglio 1985, n. 443.

6. Non può essere cancellata d'ufficio dall'Albo l'impresa individuale o societaria che abbia superato, fino a un massimo di venti per cento e per non più di tre mesi nell'anno, i limiti occupazionali di cui al comma primo dell'art. 4.

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, L.R. 2 dicembre 1991, n. 32.

Art. 10 - Revisione generale

1. Ogni trenta mesi, le commissioni provinciali per l'artigianato effettuano la revisione generale delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi. A tal fine esse trasmettono ai singoli comuni gli elenchi delle imprese risultanti iscritte con sede nei rispettivi territori.

2. Ciascun comune provvede, entro i centoventi giorni successivi al ricevimento degli elenchi, all'espletamento delle funzioni istruttorie di cui alla lettera a) del quarto comma dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e alla trasmissione degli atti conseguenti alla commissione provinciale per l'artigianato competente.

3. La commissione provinciale per l'artigianato provvede alle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni d'ufficio osservando quanto disposto nei precedenti articoli 7 e 9.

Art. 11 - Consorzi artigiani iscrivibili in separata sezione dell'albo

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane devono iscriversi in separata sezione dell'albo.

2. Le forme associative di cui al precedente comma sono tenute a fornire all'atto dell'iscrizione l'elenco delle imprese associate e, successivamente, le variazioni intervenute nell'elenco stesso.

3. Per la tenuta della separata sezione dell'albo provinciale delle imprese artigiane si applicano le disposizioni che disciplinano la tenuta dell'albo stesso.

Art. 11-bis [1]

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, tra imprese artigiane, di cui all'art. 6, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo.

2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al precedente comma i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'art. 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, se iscritti nella separata sezione dell'albo.

2-bis. È ammessa l'iscrizione alla separata sezione dell'albo, da disporsi da parte della Commissione provinciale per l'artigianato, con conseguimento dei benefici di cui al comma 1, dei consorzi di secondo grado purché i due terzi degli organismi consorziati siano a loro volta iscritti alla separata sezione

dell'albo ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, e sempre che gli stessi detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
[2]

3. L'iscrizione alla separata sezione dell'albo dei soggetti di cui al primo e secondo comma del presente articolo è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del consorzio, cooperativa, o società consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste dall'art. 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. I consorzi e le società consortili di cui ai precedenti commi sono tenuti a comunicare alla commissione le modificazioni di fatto e di diritto intervenute successivamente all'iscrizione, ivi inclusa la perdita di requisiti artigiani di una o più delle imprese associate, nonché la cessazione del consorzio o società consortile.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, L.R. 6 giugno 1989, n. 16.

(2) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, L.R. 3 ottobre 2003, n. 19, a decorrere dall'8 ottobre 2003.

Art. 11-ter - Norma transitoria [1]

1. Per gli esercizi finanziari relativi agli anni 1989 e 1990 i consorzi e le società consortili costituiti difformemente da quanto previsto al primo e al secondo comma del precedente art. 11-bis continueranno a godere delle agevolazioni previste a loro favore dalla vigente normativa regionale.

(1) Articolo inserito dall'art. 1, L.R. 6 giugno 1989, n. 16.

Art. 12 - Applicazione delle sanzioni amministrative [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 23, comma 3, L.R. 13 aprile 2001, n. 11.

Art. 13 - Obblighi di comunicazione

1. Agli effetti del disposto del secondo comma dello art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le commissioni provinciali per l'artigianato trasmettono alla locale Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, entro quindici giorni dalla presentazione, copia delle domande di iscrizione e delle denunce, di modificazione e di cessazione di attività da esse ricevute ai sensi della presente legge.

2. Le commissioni provinciali per l'artigianato comunicano alla locale sede della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale le decisioni da esse adottate in ordine alla tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane per i conseguenti adempimenti a detti enti demandati da leggi statali.

3. Analoga comunicazione dovrà essere indirizzata agli Ispettorati del lavoro, agli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e a qualsiasi pubblica amministrazione in ordine alle decisioni adottate, entro sessanta giorni, su segnalazioni da essi effettuate di inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'albo.

Art. 14 - Ricorsi [1]

1. I ricorsi amministrativi contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane sono presentati alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa, anche da parte delle pubbliche amministrazioni e dei terzi interessati che, avendo riscontrato l'inesistenza dei requisiti, ne abbiano fatto segnalazione.

2. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, devono essere comunicate anche agli organismi che hanno effettuato la segnalazione e possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio.

2-bis. Le decisioni della Commissione Regionale per l'Artigianato (C.R.A.), adottate e motivate sulla base delle risultanze dell'istruttoria, sono comunicate, con indicazione anche del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, entro novanta giorni dalla presentazione dei ricorsi. Scaduto tale termine il ricorso si intende rigettato [2].

3. Il ricorso contro le delibere di cancellazione ha effetto sospensivo.

4. Il ricorso amministrativo nelle forme e nei termini di cui al primo comma è consentito anche ai consorzi e alle società consortili ai quali sia stata negata l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nella separata sezione dell'albo.

(1) Articolo sostituito dall'art. 2, L.R. 6 giugno 1989, n. 16.

(2) Comma inserito dall'art. 2, L.R. 2 dicembre 1991, n. 32.

TITOLO II

Organi di autogoverno dell'artigianato

Art. 15 - Composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato [1]

1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:

a) da dodici imprenditori artigiani individuati fra gli iscritti da almeno tre anni all'albo provinciale degli imprenditori artigiani, designati dalle associazioni delle imprese artigiane di livello provinciale, in base al loro grado di rappresentatività definito secondo i parametri di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;

b) da tre esperti in materia giuridico-economico-finanziaria, individuati dalla Giunta regionale in una rosa di nominativi proposti dalle associazioni delle imprese artigiane di livello provinciale, in base al loro grado di rappresentatività definito secondo i parametri di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 24 luglio 1996, n. 501;

c) da un rappresentante delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative della provincia;

d) dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato permanente;

e) dal direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con sede nella provincia o da un suo delegato permanente.

2. I componenti di cui al comma 1 eleggono nel proprio seno il Presidente della Commissione, scegliendolo tra gli imprenditori artigiani, e il Vicepresidente.

3. La Commissione dura in carica cinque anni.

4. La designazione dei componenti di cui alle lettere a) e c) deve essere comunicata, entro trenta giorni dalla richiesta, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Questa, successivamente, trasmette le designazioni di cui al comma 1 al dirigente regionale competente per la nomina. La Commissione è validamente costituita con la nomina della maggioranza dei componenti.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti, computando fra questi ultimi gli astenuti

e si intendono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita delle qualità possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive. In quest'ultimo caso per tutta la durata ordinaria della Commissione il componente decaduto non può essere redesignato.

7. La decadenza è pronunciata dal dirigente della struttura regionale competente che provvede alla nomina dei sostituti su designazione dei soggetti aventi titolo ai sensi del comma 1.

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51.

Art. 16 - Funzioni delle commissioni provinciali per l'artigianato

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato svolgono le seguenti funzioni:

1) curare la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane e della sua separata sezione disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni anche mediante periodiche revisioni d'ufficio;

2) certificare l'iscrizione delle imprese e dei consorzi rispettivamente all'albo e alla sua separata sezione;

3) formulare pareri e promuovere iniziative per l'aggiornamento tecnologico delle aziende, per la ristrutturazione o riconversione delle attività artigiane e per l'incremento della commercializzazione dei prodotti artigiani;

4) concorrere con la commissione regionale per l'artigianato allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche e alla predisposizione di documentazioni sulle attività artigiane anche utilizzando le possibilità derivanti da una idonea gestione dell'albo a fini statistici;

5) svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.

2. Per l'approfondimento degli atti, la commissione provinciale per l'artigianato, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti, può costituire un gruppo di lavoro permanente composto da sei membri scelti nel proprio seno, presieduto dal presidente; il gruppo riferisce le proprie valutazioni nella seduta plenaria ai fini delle determinazioni collegiali da assumere.

Art. 17 - Organizzazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato [1]

1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede in ogni capoluogo di provincia presso la Camera di commercio.

2. L'organizzazione e le attività inerenti al funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono delegate alle Camere di commercio presso le quali le Commissioni hanno sede.

3. La Camera di commercio nomina il segretario della rispettiva commissione provinciale per l'artigianato scegliendolo tra il personale dei ruoli camerale.

(1) Articolo sostituito dall'art. 2, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40.

Art. 18 - Diritti di segreteria sugli atti delle Commissioni [1]

1. I diritti di segreteria per le certificazioni e per ogni altro atto emesso o ricevuto dalle segreterie delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono dovuti nelle stesse misure previste dalla legge statale per i diritti di segreteria a favore delle Camere di commercio.

(1) Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, L.R. 6 giugno 1989, n. 16 e, successivamente, sostituito dall'art. 3, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40.

Art. 19 - Vigilanza sulle Commissioni provinciali per l'artigianato [1]

1. La Commissione provinciale per l'artigianato è sottoposta alla vigilanza della Camera di commercio che può disporre ispezioni e inchieste sul suo funzionamento.

2. Con deliberazione della Camera di commercio, previa diffida è nominato un commissario straordinario qualora la Commissione provinciale per l'artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità.

3. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione provinciale per l'artigianato per la durata stabilita nel decreto di nomina che, in ogni caso, non potrà superare i dodici mesi. Entro lo stesso termine la Commissione deve essere ricostituita.

(1) Articolo sostituito dall'art. 4, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40.

Art. 20 - Sede e composizione della Commissione regionale per l'artigianato [1]

1. La Commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la Giunta regionale.

2. La Commissione è costituita con decreto del dirigente della competente struttura regionale ed è composta:

a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato del Veneto;

b) da tre rappresentanti della Regione;

c) da cinque esperti in materia di artigianato, dei quali almeno tre competenti nelle materie giuridiche, del credito e della cooperazione attinenti al settore, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale e operanti nella Regione [2].

3. Ad eccezione dei presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato, non può far parte della Commissione chi è già componente di Commissione provinciale per l'artigianato.

4. I componenti eleggono nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.

5. Alle riunioni della Commissione può essere invitato il direttore regionale dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, il quale può parteciparvi, anche a mezzo di proprio delegato, senza diritto di voto.

6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte dal Dipartimento regionale per l'artigianato.

7. La Commissione ha durata per lo stesso periodo delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

8. La designazione dei componenti di cui alla lettera c) del comma secondo deve essere comunicata al dirigente della competente struttura regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Commissione è validamente costituita con la nomina dei restanti componenti [2].

9. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

10. I componenti, con esclusione dei Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato, decadono dall'ufficio in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.

(1) Articolo sostituito dall'art. 5, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40.

(2) Comma modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51.

Art. 21 - Funzioni della commissione regionale per l'artigianato

1. La commissione regionale per l'artigianato, svolge le seguenti funzioni:

- 1) decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle commissioni provinciali per l'artigianato in materia di tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane;
 - 2) esprime pareri sui problemi attinenti all'artigianato sottoposti al suo esame dalla giunta regionale;
 - 3) promuove periodiche indagini conoscitive sulle attività, le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato nel Veneto;
 - 4) formula pareri o proposte sui criteri di selezione e di orientamento per la migliore attuazione di iniziative promozionali all'interno e all'estero a favore dello artigianato veneto;
 - 5) attua il coordinamento delle attività e delle iniziative delle commissioni provinciali per l'artigianato anche mediante l'elaborazione di criteri e pareri vincolanti, qualora ciò si renda necessario per l'uniforme valutazione di casi controversi, nel territorio della Regione;
 - 6) svolge gli altri compiti a essa demandati dalla giunta regionale o a essa attribuiti con legge regionale.
2. Per l'istruttoria dei ricorsi e per l'approfondimento di singole questioni, la commissione regionale per lo artigianato può articolarsi in gruppi di lavoro i quali riferiscono le proprie valutazioni nella seduta plenaria ai fini delle determinazioni collegiali da assumere.

Art. 22 - Competenze dovute ai membri delle Commissioni [1]

1. Ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato, estranei all'amministrazione regionale, è dovuta un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute e ai gruppi di lavoro secondo quanto previsto dall'art. 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12.
2. A tutti i componenti che risiedono in un comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per la trasferta dei dirigenti regionali.
3. Ai componenti della Commissione incaricati dello svolgimento di sopralluoghi o accertamenti in un comune diverso da quello di residenza sono dovuti il rimborso spese di viaggio e il trattamento di missione con le modalità previste per i dirigenti regionali.
4. Le competenze dovute ai componenti la Commissione provinciale per l'artigianato e per la partecipazione alle sedute della Commissione e dei gruppi di lavoro e per lo svolgimento di sopralluoghi o accertamenti in comune diverso da quello di residenza sono disposte e liquidate dal competente organo della Camera di commercio, nelle misure previste nei commi precedenti. Per i segretari delle Commissioni provinciali per l'artigianato si provvede secondo le modalità previste per il personale camerale.

(1) Articolo sostituito dall'art. 3, L.R. 2 dicembre 1991, n. 32 e, successivamente, dall'art. 6, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40.

TITOLO III

Procedure per l'elezione degli artigiani componenti delle commissioni provinciali per l'artigianato [1]

Art. 23 - Sistema elettorale [2]

(1) Titolo abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51.

(2) Articolo modificato dall'art. 1, L.R. 14 settembre 1994, n. 44 e, successivamente, abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51, che ha abrogato tutto il Titolo III.

Art. 24 - Indizione delle elezioni [1]

(1) Articolo modificato dall'art. 2, L.R. 14 settembre 1994, n. 44 e, successivamente, abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51, che ha abrogato tutto il Titolo III.

Art. 25 - Elettorato attivo e passivo [1]

(1) Articolo modificato dall'art. 4, L.R. 14 settembre 1994, n. 44 e, successivamente, abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51, che ha abrogato tutto il Titolo III.

Art. 26 - Ricorsi [1]

(1) Articolo modificato dall'art. 8, L.R. 14 settembre 1994, n. 44 e, successivamente, abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51, che ha abrogato tutto il Titolo III.

Art. 27 - Seggi elettorali [1]

(1) Articolo modificato dall'art. 9, L.R. 14 settembre 1994, n. 44 e, successivamente, abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51, che ha abrogato tutto il Titolo III.

Art. 28 - Indennità ai componenti il seggio elettorale [1]

(1) Articolo modificato dall'art. 3, L.R. 14 settembre 1994, n. 44 e, successivamente, abrogato dall'art. 10, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40 e dall'art. 4, comma 1, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51, che ha abrogato tutto il Titolo III.

Art. 29 - Liste elettorali [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51, che ha abrogato tutto il Titolo III.

Art. 30 - Liste dei candidati [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51, che ha abrogato tutto il Titolo III.

Art. 31 - Operazioni elettorali [1]

(1) Articolo sostituito dall'art. 11, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40 e, successivamente, abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51, che ha abrogato tutto il Titolo III.

Art. 32 - Convalida e surrogazione [1]

(1) Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, L.R. 16 dicembre 1999, n. 51, che ha abrogato tutto il Titolo III.

TITOLO IV Deleghe

Art. 33 - Deleghe e funzioni in materia di artigianato [1]

1. Sono delegate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni connesse alla tenuta, da parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato, dell'albo delle imprese artigiane nonché le funzioni di vigilanza.
[2]

2. Sono delegato alle Province, secondo le linee di programmazione regionale, il coordinamento e, salvo le funzioni delegate alle Camere di commercio, la promozione sul territorio provinciale delle attività concernenti l'artigianato.

3. Spettano ai Comuni:

- a) gli atti di istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo o della cancellazione dall'albo delle imprese artigiane;
- b) le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative;

c) la predisposizione dei programmi per l'artigianato di servizio sulla base di indicazioni della Regione.

4. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'art. 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative delegate e, in caso di accertato inadempimento e previa formale diffida, propone al Consiglio la revoca della delega.

(1) Articolo sostituito dall'art. 12, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40.

(2) Comma sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 3 ottobre 2003, n. 19, a decorrere dall'8 ottobre 2003.

TITOLO V

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 34 - Disposizioni finali e transitorie

1. La legge regionale 29 aprile 1985, n. 41, è abrogata.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via straordinaria e urgente, il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione delle nuove Commissioni provinciali per l'artigianato nominando i componenti di cui alla lettera a) dello art. 15 sulla base di designazione delle organizzazioni sindacali artigiane a struttura regionale.

3. L'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato sarà effettuato nel mese di novembre 1997 [1]. Con la proclamazione degli eletti decadono le Commissioni attualmente in carica. [2].

(1) Per la proroga del termine vedi l'art. 54, comma 1, L.R. 12 settembre 1997, n. 37.

(2) Comma sostituito dall'art. 4, L.R. 6 giugno 1989, n. 16, dall'art. unico, L.R. 10 agosto 1989, n. 27, dall'art. 5, L.R. 2 dicembre 1991, n. 32 e, successivamente, dall'art. 13, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40.

Art. 35 - Norme finanziarie [1]

1. Per gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di commercio di cui alla presente legge si fa fronte con uno stanziamento di lire 2.500.000.000 nel capitolo di bilancio n. 21408 per l'anno 1997, che assume la seguente denominazione "Fondo da ripartire tra le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, nonché per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato", con corrispondente riduzione dell'importo iscritto al capitolo n. 21402 del bilancio triennale 1996- 1998 relativamente al medesimo esercizio finanziario. Per il 1997 lo stanziamento è riferito per lire 2.000.000.000 alle spese correnti per l'esercizio delle funzioni delegate e per lire 500.000.000 per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato.

2. Con leggi di bilancio per gli anni seguenti sarà determinato lo stanziamento per l'esercizio delle deleghe alle Camere di commercio mediante l'iscrizione al capitolo n. 21408 dello stato di previsione della spesa.

3. [2]

4. Le Camere di commercio sono autorizzate a trattenere i diritti di segreteria di cui all'art. 18 della presente legge. L'eventuale conguaglio viene annualmente previsto con legge di bilancio [3].

5. Entro il 30 giugno di ogni anno le Camere di commercio sono tenute a trasmettere, unitamente ad un dettagliata relazione sull'attività svolta, l'indicazione delle somme introitate e spese.

6. Per gli oneri derivanti da attività previste a carico delle Province di cui al comma secondo dell'art. 33 della presente legge si provvede con i fondi stanziati al capitolo di bilancio n. 4100.

7. Salvo quanto disposto in altre leggi, la Regione determina, sentiti gli enti locali interessati, le modalità organizzative e il relativo fabbisogno finanziario per l'esercizio delle funzioni di cui al comma terzo dell'art. 33 della presente legge.

(1) Articolo modificato dall'art. 5, L.R. 6 giugno 1989, n. 16 e, successivamente, sostituito dall'art. 14, L.R. 6 dicembre 1996, n. 40.

(2) Comma abrogato dall'art.19, comma 1, L.R. 9 settembre 1999, n. 46.

(3) Comma modificato dall'art. 19, comma 2, L.R. 9 settembre 1999, n. 46.

Art. 36

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.